



COMUNE DI CESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

Piazza C.Battisti, 22 - C.A.P. 56040 – CF 90054240503 - p.IVA 02117780508 - Tel. 050/634711 - Fax 050/634740
www.comune.crespinalorenzana.pi.it

ORDINANZA DEL SINDACO

n. 9 del 17.04.2020

=====

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE - MISURE CONTENITIVE DEL CONTAGIO COVID-19 – CHIUSURA DEI CIMITERI COMUNALI IN OCCASIONE DI TUMULAZIONI O INUMAZIONI.

=====

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 23.02.2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il D.L. 02.03.2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: " *A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*";

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 08.03.2020, avente ad oggetto: " *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Dato atto che nel DPCM 08.03.2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020, avente ad oggetto: " *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

Viste le " *Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione*" emesse dal Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, con nota prot.0011285-01/04/2020-DGPRES, con le quali si indicano le procedure adeguate per il settore funebre, cimiteriale, della cremazione in fase emergenziale determinata dall'epidemia COVID-19, valide su tutto il territorio nazionale;

Dato atto che tali indicazioni si applicano fino ad un mese dopo il termine della fase emergenziale come stabilita dai provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, mediante emissione da parte del Sindaco di provvedimenti contingibili e urgenti per l'attuazione delle indicazioni fornite;

Vista la lettera g) punto 1) delle suddette indicazioni emergenziali con la quale si indica la necessità di chiusura al pubblico dei Cimiteri al fine di impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori;

Valutata pertanto la possibilità di assembramento nei momenti di tumulazioni o inumazioni di feretri o urne cinerarie all'interno dei cimiteri, e ritenuto pertanto opportuno di emettere specifico atto ordinativo a tutela della salute pubblica in ordine a quanto rappresentato disponendo la chiusura dei cimiteri nei giorni in cui si svolgano tali attività a partire da due ore prima dell'evento e fino alle due ore successive;

Considerata comunque l'opportunità di consentire l'accesso in tali occasioni, con le precauzioni dovute in ragione della pandemia in corso, ad un numero limitato di persone che accompagnano il feretro o urna;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

V I S T I

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;
- L'art. 50 comma 5, del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Il D.L. 23.02.2020, n. 6 - Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Il DPCM del 1 marzo 2020;
- Il DPCM del 4 marzo 2020;
- Il DPCM dell'8 marzo 2020;
- Il DPCM del 9 marzo 2020;
- Il DPCM dell'11 marzo 2020;
- Le indicazioni del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, nota prot.0011285-01/04/2020-DGPRES

O R D I N A

**dalla data odierna e fino ad un mese dopo il termine della fase emergenziale
come stabilita dai provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri**

per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, la seguente disposizione:

1. La chiusura al pubblico dei cimiteri presenti sul territorio comunale nelle giornate di svolgimento presso gli stessi di tumulazioni o inumazioni a partire da due ore antecedenti l'orario previsto dell'evento e fino alle due ore successive ammettendo la presenza in tali occasioni di un numero massimo di dieci persone oltre gli addetti alle operazioni;
2. L'obbligatorietà di utilizzo di mascherine a protezione di naso e bocca di tutti i presenti e gli addetti alle operazioni di tumulazione / inumazione, con mantenimento della distanza di almeno un metro tra le persone e divieto di manifestazione di condoglianze mediante contatto fisico.

RENDE NOTO CHE

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 c.p. "inosservanza provvedimenti dell'Autorità oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 267/2000.

DÀ ATTO CHE

La presente ordinanza:

- è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Pisa con nota prot.**2020/00004066**;
- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e attraverso il sito internet dell'ente.

Il servizio di Polizia Municipale e tutte le forze di Polizia sono incaricate della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro trenta giorni, ricorso al Prefetto della provincia di Pisa, entro sessanta giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

II SINDACO